

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306 c.c.p. 13035035 E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

Cod. Fisc. 8100305 060 6

 $Sito\ web\ istituzionale:\ www.comune.pignataroint.fr. it$

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

SERVIZIO I^: AFFARI GENERALI

Nr. 91 del 24/02/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 02 del 24 Febbraio 2021

Registro Generale Nr. 48 del 24 Febbraio 2021

OGGETTO: Dipendente CAIAFA Concetta, nata a Napoli (NA) il 11 gennaio 1954. Categoria giuridica B1 – Posizione economica B1.

Liquidazione dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a quattro mensilità a seguito di collocamento a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età ordinamentale e di anzianità contributiva (PENSIONE DI VECCHIAIA) con decorrenza dal 01 Febbraio 2021.

L'Anno Duemilaventuno, il giorno Ventiquattro del mese di Febbraio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- VISTI gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- RICHIAMATI:
- l'art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 22/12/2011 "Decreto Salva Italia", che ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti di età e di contribuzione e la "pensione anticipata" (commi 10 e 12) in presenza di un'anzianità contributiva per il triennio 2016/2018 di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, in considerazione degli incrementi dovuti alla speranza di vita;
- l'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30/10/2013, che prevede per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale (ora 67 anni per i dipendenti pubblici), previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
- il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11/08/2014, che ha abrogato l'art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 30/12/1992 che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ha riformulato l'ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- RILEVATO che in base a quanto disposto dal citato art. 24, commi 6 e 7 e dall'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per l'anno 2019, l'accesso alla "pensione di vecchiaia" è consentito al compimento dell'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, con anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

■ CONSIDERATO che:

- la dipendente **CAIAFA Concetta**, nata a Napoli (NA) il 11 gennaio 1954, codice fiscale CFACCT54A51F839E, attualmente dipendente a part-time a tempo indeterminato, inquadrata nella categoria giuridica **B1** posizione economica **B1**, del vigente C.C.N.L., profilo professionale di "Operatore", in data **11/01/2021** avrebbe compiuto 67 anni di età raggiungendo, pertanto, il limite ordinamentale dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio;
- al raggiungimento del suddetto limite ordinamentale (67 anni) l'Ente deve far cessare il rapporto di lavoro se il dipendente ha maturato, a qualsiasi titolo, un diritto a pensione, così come ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2012 e dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30/10/2013, precisando che detto limite per permanenza in servizio può essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica;
- PRESO ATTO dal fascicolo personale della suddetta dipendente, integrato con gli atti depositati dalla medesima dipendente, risulta che la stessa alla data del 31/01/2021:
- a) ha prestato i seguenti servizi presso il Comune di Pignataro Interamna (FR):
- selezionata in Cantiere scuola e lavoro cofinanziato dalla Regione Lazio, denominato "ASSISTENZA" (G.M. n. 393 del 06/12/1995: G.M. n. 385 del 27/09/1996; G.M. n. 209 del 07/06/1997; G.M. n. 329 del 14/10/1997; G.M. n. 378 del 17/11/1997; G.M. n. 98 del 05/10/1998; G.M. n. 155 del 28/12/2000; G.M. n. 52 del 30/03/2001; G.M. n. 108 del 23/06/2001; G.M. n. 182 del 21/12/2001; G.M. 181 del 25/11/2002),
- dal 18/12/1995 al 17/06/1998, con la mansione di "assistente domiciliare";
- dal 19/10/1998 al 31/12/2001, con la mansione di "assistente domiciliare";
- dal **01/01/2002** al **30/11/2002**, con la mansione di "assistente domiciliare";
- dal 24/03/2003 al 30/04/2004, con la mansione di "assistente domiciliare";

b) è inquadrata:

- a tempo indeterminato e part-time di 18 ore settimanali in data **03 maggio 2004**, con inquadramento nella categoria **B1** posizione economica **B1** con il profilo professionale "Assistente domiciliare", fino al **04/11/2007**;
- è stata collocata in disponibilità dal 05/11/2007 fino al 04/11/2009;
- a tempo indeterminato e part-time 12 ore settimanali in data **02 aprile 2012** con inquadramento nella categoria **B1** posizione economica **B1** con il profilo professionale "Operatore";
- c) avrà maturato, con le contribuzioni di gestione privata esibiti dalla dipendente, la seguente anzianità contributiva:

- Gestione INPS privata:

Anni 9, Mesi 1, Giorni 21

- Gestione pubblica/Comune di Pignataro Interamna:

Anni 14, Mesi 9

- TOTALE:

Anni 23, Mesi 10 Giorni 21

salvo ulteriori risultanze non rilevabili dagli atti d'ufficio;

- d) alla luce delle norme sopra citate, delle circolari emanate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'INPS, nonché dalla documentazione in atti, la dipendente sig.ra CAIAFA Concetta deve essere collocata a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale (67 anni) e per aver maturato al 31/01/2021 una anzianità di servizio (contributivo minimo 20 anni) pari ad anni 23, mesi 10 e giorni 21, salvo errori e/o ulteriori risultanze non rilevabili dagli atti d'ufficio;
- DATO ATTO, per quanto sopra esposto, poiché la dipendente alla data del 31 Gennaio 2021 avrebbe maturato un'età anagrafica pari a 67 anni ed un'anzianità contributiva arrotondata ad anni 23, mesi 10 e giorni 21 (contributivo minimo 20 anni), salvo errori e/o ulteriori risultanze non rilevabili dagli atti d'ufficio, ai sensi delle vigenti norme in materia pensionistica risulta in possesso dei requisiti per il diritto ad essere collocata in pensione per raggiunti limiti di età (vecchiaia), per cui con propria determinazione n. 22 del 24/12/2020, si è procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la dipendente sopra menzionata, con effetto dal 31 Gennaio 2021 ed il conseguente collocamento a riposo a decorrere dal 01 Febbraio 2021, predisponendo gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;
- ACCERTATO, pertanto, che alla stessa dipendente, come riportato nella citata determinazione n. 22 del 24/12/2020, alla luce del combinato disposto dall'art. 27-ter, lett. a), del C.C.N.L. sottoscritto il 06/07/1995 (introdotto dall'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto in data 13/05/1996, modificato ed integrato dall'art. 21 comma 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004) per il personale del Comparto Regioni Autonomie locali, spetta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 09/05/2006, pari a quattro (4) mesi, commisurata computando la retribuzione fissa e le voci del trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni e non spettano i giorni di ferie non godute;

■ CONSIDERATO che:

- con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/10/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, sul quale al capitolo 10610 del bilancio 2021, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;
- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha differito al **31/01/2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;
- il D.M. Interno del 13/01/2021 che ha ulteriormente differito al **31/03/2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**; VISTO l'art. 58 del vigente Regolamento Organico del Personale;
- VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 per il triennio 2016-2018;
- VISTO l'art. 37 del vigente Statuto comunale;
- VISTO l'art. 89 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) Di richiamare e confermare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, tutta la narrativa quale parte integrante del presente dispositivo, anche se non materialmente trascritta;
- 2) di corrispondere alla dipendente **CAIAFA Concetta**, nata a Napoli (NA) il 11 gennaio 1954, codice fiscale CFACCT54A51F839E, alla luce del combinato disposto dall'art. 27-ter, lett. a), del C.C.N.L. sottoscritto il 06/07/1995 (introdotto dall'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto in data 13/05/1996, modificato ed integrato dall'art. 21 − comma 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004) per il personale del Comparto Regioni − Autonomie locali, spetta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 09/05/2006, per il personale del Comparto Regioni − Autonomie locali, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso pari a quattro mensilità, per un importo lordo di €. 2.056,20, commisurata computando la retribuzione fissa e le voci del trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni e non spettano i giorni di ferie non godute, così determinata:

a) indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a quattro mensilità:

€. 514,05 x 4 mensilità = €. 2.056,20

dando atto che le suddette somme saranno pagate, anche a rate;

- 3) Di imputare la somma complessiva di €. 2.056,20, oltre contributi ed IRAP, al capitolo 10610 del bilancio 2021, ove è prevista la necessaria disponibilità;
- 4) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'avente titolo, anche con pagamenti in acconto;
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;
- 6) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l'annotazione del presente impegno e del relativo pagamento;
- 7) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
- **8)** Di dare atto, altresì, che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge nr. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni.

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D. Lgs 09/07/2010 n. 104, l'interessata o chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Neri al quale al S.V. potrà rivolgersi (recapito 0776 939013, mail: segreteria,pignataro@libero.it; pec: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it).

- La presente determinazione:
- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/02/2021.

Il Responsabile del Servizio F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:
- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, lì 24/02/2021.

Il Responsabile del Servizio f.f. F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 24/02/2021.

Il Responsabile del Servizio F.to: Dott. Francesco Neri